

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DEL 01/08/2012

**Decreto n. 292 del 28 febbraio 2014****Procedimento espropriativo e/o di occupazione temporanea delle aree finalizzate alla realizzazione di Edifici Municipali Temporanei (EMT).****Elenco ditte che non hanno concordato la determinazione della indennità di espropriazione e relative notifiche - Parte 1.****Vista** la legge 24 febbraio 1992, n. 225;**Visto** il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;**Visto** l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa dei predetti interventi sismici, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;**Visto** il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, recante "interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012";**Visto** l'articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83 "misure urgenti per la crescita del paese", convertito con modifiche nella Legge 7 agosto 2012, n. 134;**Visto** l'articolo 6 del D.L. 26.04.2013 n. 43 convertito, con modificazioni, nella L. 24 giugno 2013, n. 71, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015", che tra gli altri, proroga lo stato di emergenza nei territori colpiti dagli eventi calamitosi;**Visto** il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";**Visto** in particolare il comma 1 dell'articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modifiche, che recita: "i Commissari delegati di cui all'art. 1 comma 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, provvedono, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli temporanei abitativi – destinati all'alloggiamento provvisorio

delle persone la cui abitazione è stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo "E" o "F", ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 – ovvero destinati ad attività scolastica ed uffici pubblici, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti, ove non abbiamo avuto assicurata altra sistemazione nell'ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi”;

**Preso atto** che il comma 2 dell'articolo 10 del D.L. 83/2012 dispone che i “Commissari delegati provvedono, sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, utilizzando prioritariamente le aree di ricovero individuate nei piani di emergenza. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate”;

**Visto** il programma “Programma Operativo Municipi”, condiviso dal Comitato Istituzionale, istituito ai sensi dell'ordinanza n. 1 dell'8 giugno 2012 e successivamente approvato con proprie ordinanze n. 26 del 22 agosto 2012, n. 18 del 19 febbraio 2013, n. 67 del 7 giugno 2013 e n. 105 del 12 settembre 2013 il quale prevede il piano degli interventi da realizzare immediatamente per la riparazione delle strutture municipali e per la realizzazione degli interventi sostitutivi in grado di assicurare il normale svolgimento dell'attività tecnica ed amministrativa dei comuni per una spesa complessiva di € 57.600.000,00 la cui copertura finanziaria è stata assicurata dalle risorse del fondo di cui all'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto 2012;

**Rilevato** che i Comuni e le Province interessate hanno provveduto ad inviare l'indicazione delle aree all'interno delle quali realizzare gli Edifici Municipali Temporanei e che le stesse sono state individuate con ordinanza n. 28 del 24/08/2012 e successive modifiche e integrazioni, di localizzazione delle aree e loro occupazione d'urgenza, cui è conseguita la contestuale redazione dello stato di consistenza e l'immissione in possesso delle aree, previa redazione dei relativi verbali, agli atti della Struttura Tecnica del Commissario Delegato;

**Preso atto** che ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.L. 83/2012, in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, la localizzazione delle aree costituisce variante degli stessi e produce l'effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione;

**Dato atto** che, a seguito dell'esperimento della procedura aperta per la realizzazione degli Edifici Municipali Temporanei (EMT), le strutture provvisorie sono state ultimate e ubicate sui lotti in argomento e sono attualmente in corso di realizzazione i lavori di ampliamento, richiesti dalle Amministrazioni Comunali di riferimento, nonché le operazioni di collaudo;

**Considerato** che risulta opportuno, stante la realizzazione delle opere di urbanizzazione effettuate sulle aree occupate e stante la necessità di garantire la continuità nell'utilizzo dei municipi (sedi degli uffici o magazzini) per assicurare la continuità delle attività istituzionali delle Amministrazioni Comunali colpite, procedere all'esproprio di talune aree sulle quali insistono gli Edifici Municipali Temporanei;

**Rilevato** che a seguito del decreto n. 131 del 05/11/2012 è stato decretato di avvalersi dell'Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate) al fine di effettuare le operazioni di immissione in possesso, nonché la determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione e/o di occupazione temporanea;

**Dato atto** che conseguentemente per la determinazione delle indennità descritte l'Agenzia delle

Entrate ha elaborato le predette quantificazioni in schede dedicate ad ogni proprietà interessata e conservate agli atti dell'Autorità Espropriante;

**Tenuto conto** che il comma 4 dell'art. 10 del D.L. 83/2012 prevede che l'indennità provvisoria e/o quella di occupazione temporanea vada determinata entro 12 mesi dalla data di immissione in possesso e che, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.P.R. 327/2001, con decreto del Commissario Delegato n. 1054 del 16/10/2013 si è proceduto in tal senso, notificando l'indennità provvisoria determinata, come detto, dalla competente Agenzia delle Entrate di Bologna e allegata al decreto in parola;

**Rilevato** che alcune delle Ditte notificate non ha dato alcun riscontro alle notifiche effettuate, ovvero hanno esplicitamente rifiutato l'indennità provvisoria così quantificata e che, a norma dell'art. 20, comma 14, D.P.R. 327/2001, le indennità provvisorie proposte devono pertanto ritenersi non concordate;

**Rilevato** che il Commissario Delegato successivamente alla predetta notifica di determinazione dell'indennità provvisoria, ha comunicato l'avvio del procedimento finalizzato all'espropriazione delle aree in argomento, definendo in tal modo quale aree sarebbero state assoggettate all'espropriazione e quali alla sola occupazione;

**Tenuto conto** che, le mancate esplicite accettazioni o il silenzio rispetto alle notifiche delle indennità quantificate ha comportato di fatto la non accettazione di quanto proposto, e, conseguentemente, a norma del sopracitato articolo 20, comma 14, l'Autorità Espropriante ha disposto il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti delle somme, senza le maggiorazioni di cui all'art. 45 del medesimo D.P.R., al lordo delle ritenute di legge se ed in quanto dovute;

**Ritenuto** di dover procedere ai sensi dell'art. 21, comma 1 del D.P.R. 327/2001 a formare l'elenco dei proprietari che non hanno concordato la determinazione della indennità di espropriazione;

**Ritenuto altresì** di dover procedere, ai sensi dell'art. 21, comma 2 del D.P.R. 327/2001, a notificare alle ditte con le quali non è stato raggiunto l'accordo sulla determinazione dell'indennità di espropriazione, l'invito ad avvalersi, qualora lo intendano, del procedimento previsto ai sensi dell'art. 21, comma 3 e s.s. del citato decreto.

#### **Visti:**

- il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità";

- la Legge Regionale 19 dicembre 2003, n. 37, "Disposizioni in materia di espropri", e successive modifiche e integrazioni;

**Richiamate** tutte le considerazioni espresse in premessa

#### **DECRETA**

- 1) di procedere, ai sensi dell'art. 21, comma 1 del D.P.R. 327/2001, a formare l'elenco dei proprietari che non hanno concordato la determinazione della indennità di espropriazione come segue:

LOTTO/A REA	COMUNE	DITTA	FOGLIO	MAPPALE
3	FINALE EMILIA	Paganelli Silvano	67	32
		Bellodi Ester	67	246
4	MEDOLLA	Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero Arcidiocesi di Modena-Nonantola	7	486
			4	792-793
9	SAN FELICE SUL PANARO	Bergamini Mario	26	26-95-97-173(EX 165)
		Tonelli Carla	26	26-95-97-173(EX 165)
AREA A NUOVE CHIESE	CONCORDIA SULLA SECCHIA	Cattaneo Domenico	30	588p
		Anticati Aurelio	30	866

- 2) di procedere, ai sensi dell'art. 21, comma 2 del D.P.R. 327/2001, a notificare, nelle forme degli atti processuali civili, alle ditte riportate nell'elenco che precede l'invito ad avvalersi, qualora lo vogliano, del procedimento previsto ai sensi dell'art. 21, comma 3 e s.s. del citato decreto.
- 3) di autorizzare la spesa presunta di € 86,94 necessaria per effettuare le notifiche di cui al punto 2, somma che dovrà essere bonificata all'Ufficio Notifiche Civili – UNEP presso la Corte di Appello di Bologna;
- 4) di dare atto che la spesa di cui al punto precedente trova copertura finanziaria nel quadro economico dedicati agli interventi descritti, nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, come indicato nelle ordinanze indicate in narrativa;
- 5) di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile alla emissione dell'ordinativo di pagamento di cui al punto 3 a favore dell'Ufficio Notifiche Civili – UNEP presso la Corte di Appello di Bologna – IBAN IT14V0103002432000010229162 – sulla contabilità speciale 5699, intestata a "Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna – D.L. 74/12", aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Bologna.

Bologna li, 28 febbraio 2014

Vasco Errani  
